

Data Stampa 6901 Data Stamp 6901

Data Stampa 6901 Data Stamp 6901

Agenzia Entrate **Concordato,** **regolarizzazione** **dei debiti prima** **dell'adesione**



Lorenzo Pegorin
e Gian Paolo Ranocchi
—a pag. 35

Concordato, regolarizzazione dei debiti prima dell'adesione

Gli avvisi bonari scaduti, finché non diventano cartella, non sono considerati debiti ostativi all'accesso Circolare delle Entrate

Il rispetto del limite dei 5mila euro verificato con riferimento al 31 dicembre 2025

La soglia si determina calcolando il totale delle pendenze in essere

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Per aderire al concordato va fatto un check up della situazione debitoria al 31 dicembre 2025 superiore ai cinque mila euro. Nel caso ci fossero importi superiori non tutto è perduto, è possibile provvedere alla regolarizzazione prima dell'accettazione della proposta di concordato (invio del modello entro il 2 novembre). E' quanto chiarisce l'agenzia delle Entrate dedicando ai requisiti di accesso al concordato preventivo biennale il paragrafo 1.6 della circolare 8/E dell'agenzia delle Entrate del 6 ottobre.

Tra i temi più delicati rientra certamente quello disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10 del Dlgs 13/2024 inerente la presenza di debiti fiscali o previdenziali superiori a cinque mila euro.

Il blocco scatta in presenza di debiti

per tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non rilevano, ai fini del limite in oggetto i debiti oggetto di sospensione (giudiziale o amministrativa) o rateazione ancora efficaci.

La verifica del rispetto dei limiti, conferma la circolare, non riguarda altresì le posizioni di soci di società eventualmente interessate al Cpb. Approccio diverso, invece, va operato nell'ambito dei rapporti tra associazioni ed associati. Su quest'ultimo aspetto va segnalato che nel corso del recente Speciale Telefisco organizzato dal Sole 24 Ore, infatti, l'Agenzia ha sostenuto che siccome l'adesione al Cpb dovrebbe essere effettuata congiuntamente sia dallo studio associato sia da tutti gli associati dotati di partita Iva individuale, la mancanza di uno dei requisiti necessari, previsti dall'articolo 10, comma 2, del Dlgs 13 del 2024, per uno degli associati impedisce l'adesione del singolo associato e, conseguentemente, blocca l'associazione e gli altri associati interessati. Una posizione, questa, piuttosto opinabile.

Il rispetto del limite va verificato con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di accesso al Cpb. Quindi in relazione all'opzione concordataria 2026/2027 il riscontro va fatto avendo a riferimento la situazione al 31 dicembre 2025.

I debiti tributari che derivano da atti notificati dall'agenzia delle Entrate diversi da quelli sopra elencati non rilevano in termini ostativi, ai fini del-

l'adesione al Cpb.

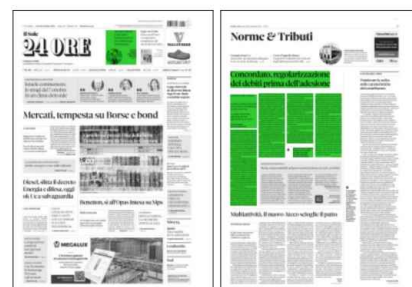
Se al 31 dicembre 2025 esisteva una cartella o un altro atto ormai definitivo e il debito complessivamente rilevante era pari o superiore a cinque mila euro, comunque non tutto è perduto. La causa ostativa di cui all'articolo 10 del Dlgs 13/2024 può, infatti, essere rimossa, anche prima dell'accettazione della proposta di concordato (invio del modello).

La circolare conferma, infatti, che un debito già definitivo alla data di riferimento non rileva comunque se, prima dell'accettazione della proposta, interviene un provvedimento di pagamento integrale, ovvero della parte eccedente cinque mila euro.

È possibile rimuovere la causa, anche procedendo con la rateazione del debito a condizione, chiaramente che il piano concordato sia regolare e che ciò avvenga prima dell'invio dell'adesione.

E non rileva in tale ipotesi se il debito residuo rateizzato superi o meno i cinque mila euro.

Va ricordato che il limite (cinque mila euro) si deve considerare complessivamente (con anche interessi e sanzioni) considerando cumulativamente en-



trambe le tipologie di debito - erariale e contributivo - (FAQ 8 ottobre 2024 n. 9).

La soglia va determinata computando l'intero ammontare dei debiti, a nulla rilevando l'importo unitario delle singole partite. Si ricorda altresì che sono rilevanti solo i debiti risultanti da atti non più impugnabili (avvisi di accertamento o cartelle di pagamento definitive). Gli avvisi bonari scaduti, finché non diventano cartella, non sono considerati debiti ostativi all'accesso al Cpb.

Secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa al Dlgs 13/2024 vanno ricompresi fra gli atti non più impugnabili; gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, gli atti di recupero dei crediti di imposta, gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di rettifica e liquidazione) conseguenti ad attività di accertamento ai fini delle imposte dirette ed indirette divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 2025, restando irrilevanti i debiti che diventano definitivi oltre data, così come quelli che lo diventeranno durante l'efficacia del concordato (circolare 9/E/2025 paragrafo 1.11). Restano irrilevanti altresì le multe stradali, l'Imu e le altre imposte di natura non erariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA